

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 742 DEL 06/10/2021

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO f.f. prof. Pierfranco Conte

DIRETTORE SANITARIO dr.ssa Anna Maria Saieva

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Francesco Favretti

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. E ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI CURRICOLARI DEI PROPRI ALLIEVI .

Note trasparenza: *con il presente provvedimento si intende approvare e sottoscrivere la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna per la realizzazione di tirocini curricolari dei propri studenti e neo laureati.*

Il Direttore dell'**UOC Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

- ✓ con nota registrata al protocollo generale con numero 11532 del 15 giugno 2021 l'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna ha richiesto la stipulazione di una convenzione per tirocini curricolari oltre che nell'ambito del Master in Nuove Tecnologie ed Informatica Giuridica attivato nell'anno accademico 2020/2021, anche rispetto agli altri corsi di I, II e III livello attivati dall'Ateneo di Bologna;
- ✓ con deliberazione del Direttore Generale n. 62 del 28 gennaio 2021 è stata approvata la convenzione di durata annuale tra l'Istituto Oncologico Veneto-I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Bologna (UNIBO) per lo svolgimento di attività di tirocinio formativo per gli allievi del Master in Cure Palliative e Terapia del Dolore (I livello) e del Master di Alta Formazione

e Qualificazione in Cure Palliative (II livello) proposti dal Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale – DIMES;

VISTO che:

- ✓ con deliberazione del Commissario Straordinario di questo Istituto n. 208 del 28 aprile 2009 fu approvata la convenzione con Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna per la realizzazione di tirocini pratici presso le strutture dello IOV da parte dei propri allievi, la quale aveva durata annuale con rinnovo tacito di anno in anno e possibilità di recesso con preavviso di 3 mesi;
- ✓ con deliberazione n. 148 del 25 marzo 2009 fu altresì approvata la convenzione con l'Ateneo di Bologna per tirocini formativi nell'ambito del Master in Biostatistica, di durata annuale con possibilità di rinnovo automatico e facoltà di recesso con preavviso di almeno 3 mesi;

RITENUTO che:

- ✓ sia opportuno provvedere alla stipulazione di una nuova convenzione quadro per i tirocini curriculari di un numero limitato di allievi dell'Ateneo di Bologna sulla base della capacità recettiva delle strutture di destinazione dei tirocini, e comunque nel rispetto dei limiti imposti dal D.M. n. 142 del 1998, poiché essa costituisce una delle manifestazioni dello stretto rapporto di collaborazione consolidatosi negli anni con l'Alma Mater Studiorum anche rispetto all'opportunità offerta agli allievi dei vari corsi di studio di svolgere, coerentemente con gli obiettivi formativi stabiliti nei relativi *curricula*, dei periodi di formazione presso le diverse strutture di questo Istituto;

DATO ATTO che:

- ✓ la convenzione che si intende stipulare avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione e verrà rinnovata esclusivamente su esplicita richiesta dell'ente promotore e previa valutazione da parte dell'ente ospitante alla scadenza del quinquennio, non essendo più ammissibile prevedere il rinnovo tacito, è comunque fatta salva la facoltà di esercitare il diritto di recesso da comunicare in forma scritta almeno tre mesi prima della data di scadenza;
- ✓ oltre agli obblighi in capo ai tirocinanti stabiliti nei singoli progetti formativi individuali dei tirocinanti, durante il periodo di formazione svolto all'interno delle strutture dello IOV, nell'articolo 3 del testo di convenzione è sancito l'obbligo di osservare le regole contenute nel codice di comportamento reperibile nel sito istituzionale dell'Istituto stesso;

- ✓ ai fini dell'adeguamento dell'accordo alla normativa di cui al D.lgs. 81/2008, nel testo dell'accordo, i tirocinanti vengono equiparati ai lavoratori con relativa previsione degli obblighi di formazione ed informazione in capo agli enti contraenti modulati in base alle specifiche mansioni svolte;
- ✓ nel testo di convenzione è stato previsto che entrambi gli enti contraenti, relativamente all'articolo 8 riguardante la disciplina del trattamento dei dati personali e della riservatezza, siano, per quanto di rispettiva competenza, autonomi titolari del trattamento dei dati personali degli allievi tirocinanti e che questi ultimi siano autorizzati al trattamento dei dati di terzi nell'espletamento delle attività formative, ciò al fine di adeguare la formulazione dell'articolo 8 ai mutamenti normativi intervenuti con il GDPR 679/2016 e il D.lgs. 101 del 10 agosto 2018 e successive modificazioni ed integrazioni recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

PRECISATO che:

- ✓ l'Università degli Studi di Bologna provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei tirocinanti per la responsabilità civile contro terzi presso idonea compagnia assicurativa operante sul mercato, oltre che alla copertura assicurativa per infortuni presso l'INAIL, rimanendo a carico dell'Istituto Oncologico Veneto la sola segnalazione al soggetto promotore di qualunque infortunio dovesse eventualmente occorrere;
- ✓ il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25 marzo 1998 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, all'articolo 1 comma 2 stabilisce che questi ultimi non costituiscono e tantomeno vincolano alla futura costituzione di rapporti di lavoro con l'ente ospitante;

CONSIDERATO che:

- ✓ l'Istituto Oncologico Veneto, istituito con legge della Regione Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005, è stato riconosciuto, con decreto del Ministero della Salute rinnovato da ultimo in data 2 aprile 2020, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico I.R.C.C.S., ai sensi del decreto legislativo 288/2003;
- ✓ l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S in forma combinata in relazione alla sua matrice istituzionale di integrazione con le istituzioni universitarie, assume come propri valori di riferimento, tra gli altri, la "didattica e formazione", garantendo lo svolgimento delle funzioni didattiche previste dai percorsi formativi di laurea e specializzazione e supportando la

formazione di quelle figure professionali, nel cui percorso formativo è prevista l'acquisizione di competenze connesse all'attività assistenziale e rendendosi disponibile ad offrire agli allievi dell'Università di Bologna la possibilità di svolgere un periodo formativo previsto da ciascun corso di studi al fine di realizzare una qualificata esperienza formativa purché ciò avvenga per un numero limitato di studenti o neolaureati che non ecceda i limiti sanciti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 142 del 1998;

- ✓ dal combinato disposto tra l'articolo 2 comma 1 lett. e) e l'articolo 8 comma 1 della legge regionale n. 26 del 2005 si desume che l'Istituto può esercitare attività diverse da quelle istituzionali, purché compatibili con le finalità di cui all'articolo 2, per le quali può stipulare accordi e convenzioni anche con istituzioni universitarie avendo tra le proprie finalità quella di supportare, tramite idonee modalità, le istituzioni di istruzione e formazione curriculare oltre che post lauream;
- ✓ la proposta di stipulazione della convenzione in parola ha ottenuto il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Scientifico facente funzione e del Direttore Amministrativo dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.;

Tutto ciò premesso si propone di approvare la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna per la realizzazione di tirocini curricolari a favore degli allievi, la quale ha durata quinquennale con possibilità di rinnovo previa esplicita richiesta da parte dell'ente promotore.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore della U.O.C. Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali del Veneto n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 288/2003;

VISTA la legge regionale del Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico f. f. per quanto di rispettiva competenza;

VISTA la D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare e sottoscrivere il rinnovo della convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e l'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna per la realizzazione di tirocini curriculari da parte dei propri allievi, che in allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di rilevare che detta convenzione avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa alcuna a carico del bilancio dell'Istituto;
4. di dare mandato alla U.O.C. Affari Generali, al Servizio Formazione e ai Direttori responsabili delle strutture aziendali nelle quali le attività di formazione saranno effettuate affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo On-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013;

Il Direttore Generale
dr.ssa Patrizia Benini

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (C.F. 80007010376), di seguito denominata Università, in qualità di Ente Promotore, tramite il Centro Interdipartimentale Alma Mater Research Institute for Human-Centered Artificial Intelligence — (Alma Human-AI) dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, nella persona della direttrice di Alma Human-AI Prof.ssa Michela Milano, nata a Bologna (BO) il 01/02/1970, domiciliata per la carica presso la sede dell'Alma Human-AI, Via Galliera n. 3, 40121 Bologna, la quale interviene al presente atto in forza del D.D. Rep. n. 98/2021, Prot. n. 342 del 23/09/2021

E

Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S., di seguito denominato anche “Soggetto ospitante”, C.F./ P.I. 04074560287, ente di diritto pubblico, con sede a Padova (PD) 35134 in via Gattamelata n°64, nella persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Patrizia Benini nata ad Arco (TN) il 10/06/1959, la quale interviene al presente atto giusto d.p.reg.v. 26 febbraio 2021, n. 31

(di seguito congiuntamente indicati anche come “le Parti”)

PREMESSO CHE

- a) ai sensi dell'art.18 della legge n.196/1997 e successivo D.M. n.142/1998, le Università possono promuovere tirocini a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico;
- b) in sintonia con le forme di concertazione previste dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa;

c) il Regolamento generale d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini (d'ora in poi Regolamento) attualmente vigente disciplina le tipologie e le modalità di svolgimento dei tirocini curriculari.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Con la stipula della presente convenzione il Soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere un numero limitato di studenti dell'Università per lo svolgimento di tirocini curriculari e professionalizzanti, in dipendenza della capacità recettiva delle strutture di destinazione dei tirocini formativi.

Ai sensi del “Regolamento generale tirocini di Ateneo” di Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna adottato con D.R. n. 658/2020 del 05/06/2020, si definisce tirocinio curriculare l'esperienza formativa prevista nei piani didattici, caratterizzata dalla realizzazione di attività pratiche svolte dagli iscritti ai corsi di primo, secondo e terzo livello, ivi compresi i master (di primo e di secondo livello) in strutture interne od esterne alla stessa Università.

Art. 2 - Finalità.

Il tirocinio consiste in un periodo di formazione a completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo che non si configura come un rapporto di lavoro e tantomeno costituisce presupposto per la futura costituzione di rapporti di lavoro.

Art. 3 - Modalità di svolgimento, programma di tirocinio e durata.

L'Università assegna per ogni tirocinante un tutor accademico, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio. Il Soggetto ospitante individua un tutor interno, incaricato di seguire il percorso formativo dello stesso e di attestarne le

attività svolte. Il tirocinio curriculare è promosso sulla base di un programma, approvato tramite applicativo tirocini, che ne espliciti i contenuti formativi e organizzativi, secondo il modello predisposto dall'Università. La durata del tirocinio è determinata dal numero di crediti formativi universitari (CFU) a esso attribuiti nel piano didattico del corso di studio dello studente. Al termine del tirocinio il Soggetto ospitante è tenuto a compilare il questionario di valutazione predisposto dall'Università.

Il tirocinante è tenuto ad osservare le norme contenute nel Codice di Comportamento dell'Istituto Oncologico Veneto reperibile sul sito istituzionale al seguente link: <https://www.ioveneto.it/wp-content/uploads/2021/04/CODICE-DI-COMPORTAMENTO-AGGIORNAMENTO-2018.pdf>

Art. 4 - Registro presenze.

Al tirocinante viene rilasciato dall'Università un registro presenze, che deve essere compilato dal tirocinante e controfirmato dal tutor del Soggetto ospitante, al fine dell'attestazione delle presenze e dell'attività svolta.

Art. 5 - Obblighi assicurativi.

I tirocinanti sono coperti dall'Università con assicurazione INAIL contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio, ovunque svolte, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività. In caso di infortunio il Soggetto ospitante si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Università affinché questa possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Tutela della sicurezza e della salute degli studenti tirocinanti.

Il Soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di

igiene previste dalla normativa vigente. Gli obblighi a carico dello studente tirocinante sono declinati nel programma di tirocinio.

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il Soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi modulati in base alle caratteristiche delle strutture di destinazione stabiliti dalla normativa come segue:

a) formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:

- formazione generale;
- formazione specifica.

b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;

c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- rischio intrinseco aziendale

Art. 7 - Risultati dell'attività.

La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il tirocinante e il Soggetto ospitante.

Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate del Soggetto ospitante.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento (UE) 2016/679. Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali di cui venga in possesso, dovrà trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Ciascuna parte, per i dati di propria competenza, richiama la propria Informativa che per l'ente ospitante è messa a disposizione tramite consegna a mano. L'Informativa dell'Università è pubblicata alla pagina www.unibo.it/privacy.

Il Soggetto ospitante nomina i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede persone autorizzate al trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Art. 9- Durata.

La presente convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione e ha la durata di cinque anni. Le parti possono recedere unilateralmente mediante comunicazione di preavviso scritto di almeno 3 mesi da comunicarsi a mezzo PEC, sottoscritto digitalmente dal firmatario del presente atto. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.

Art. 10 - Controversie.

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti

dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Padova-

Art. 11 - Imposta di bollo e registrazione.

La presente convenzione è redatta in forma digitale che le Parti dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. L'imposta di bollo, se dovuta, sarà assolta in modo virtuale dall'Università che, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13/12/2018, provvederà a versare all'erario l'intero importo. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Firmato digitalmente*

* La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale. Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Ente Promotore	Ente Ospitante
Università degli Studi di Bologna	Istituto Oncologico Veneto
La Direttrice di Alma Human-AI	Il Direttore Generale
Prof.ssa Michela Milano	Dott.ssa Patrizia Benini